

COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI (artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 165/01 e s.m.i.)

Il Revisore dei conti del Comune di Arcisate, Dott. Maurizio Oggioni,

Premesso che:

- l'art. 5 comma 2 del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori (...).
- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. 20/03/2001 n. 165 prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultati dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- l'art. 48 comma 6 dello stesso decreto prosegue stabilendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 comma 3 è effettuato dal collegio dei revisori (...)"

Vista la determinazione del Segretario Generale Responsabile Ufficio Personale n. 130 del 24.09.2019 relativo alla ricognizione amministrativa fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2018;

Preso atto che il predetto fondo è stato regolarmente costituito nell'anno di riferimento con determinazione del Responsabile Servizio Personale n. 135 del 21.11.2018;

Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che le economie di parte stabile rilevate, al netto delle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 112/2010 e della somma pari ad € 32.436,00.= per incentivi funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 non liquidata, ammontano ad € 1.730,04.=;

Considerato che tali somme non rilevano, ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

Ritenuto opportuno evidenziare che le somme così quantificate debbono essere qualificate come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi;

CERTIFICA

la correttezza della ricognizione effettuata volta ad asseverare l'ammontare delle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2018, a sua volta regolarmente certificate in data 26.11.2018, e al trasferimento temporale nel fondo risorse decentrate anno 2019.

Monza, 30 Settembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Maurizio Oggioni)

